



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 100

DATA PUBBLICAZIONE 7/6/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 7/6/2022

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Reclamo della società A.S.D. ATLETICO ACQUI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 99 del 6.6.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ATLETICO ACQUI – SALE disputata in data 5.6.2022, Campionato di Seconda Categoria - Play Off

Con reclamo regolarmente preannunciato in data 6.6.2022 ed inviato a mezzo pec in data 7.6.2022 ore 9.54, la A.S.D. ATLETICO ACQUI si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara.

La società ricorrente che, in base all'ampia previsione di cui all'art 10 comma 5 C.G.S., il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare il merito sportivo e la circostanza che l'errore riconosciuto nel referto dall'arbitro, non avrebbe avuto influenza ai fini dell'obiettivo promozione, posto che all'ATLETICO ACQUI era sufficiente il pareggio e non necessitava della vittoria ottenuta al 14' del secondo tempo supplementare con il gol erroneamente convalidato.

Copia del reclamo è stata inviata alla società SALE che ha presentato controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il reclamo non può essere accolto.

Correttamente la reclamante ha indicato nell'art. 10 comma 5 la norma di riferimento, omettendo tuttavia di considerare che la scelta fra l'ampio ventaglio di decisioni ivi previste è determinata dall'incidenza che il fatto "non valutabile con criteri esclusivamente tecnici" ha avuto sulla regolarità dello svolgimento della gara e dunque sul risultato finale, indipendentemente dal merito sportivo o dalla posizione in classifica delle due squadre.

Nel caso di specie, come giustamente osservato nelle controdeduzioni della società SALE, è evidente l'incidenza dell'errore arbitrale sul risultato finale posto che, ove fosse stato annullato il gol dell'ATLETICO ACQUI, gli avversari avrebbero ancora un paio di minuti per cercare di conseguire un risultato a sé favorevole.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo della A.S.D. ATLETICO ACQUI disponendo l'addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.

Avv. Paolo Pavarini
(Presidente estensore)

Avv. Antonio Vallone
(Componente Relatore)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21 Giugno 2022

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 7 Giugno 2022

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)